

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI NELL'ISOLA ECOLOGICA

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 23/04/2012

INDICE

Art. 1: MODALITA' di CONFERIMENTO	Pag. 3
Art. 2 : DEFINIZIONE e CLASSIFICAZIONE dei RIFIUTI AMMESSI	Pag. 3
Art. 3 : SOGGETTI AMMESSI al CONFERIMENTO	Pag. 4
Art. 4: NORME di CONFERIMENTO dei RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	Pag. 4
Art. 5 : DIVIETI	Pag. 4
Art. 6: SANZIONI	Pag. 5
Art. 7: OBBLIGHI	Pag. 5
Art. 10: DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 5

ISOLA ECOLOGICA

" CASALE CENTRO"

Art. 1

MODALITA' di CONFERIMENTO

Le modalità di conferimento all'isola ecologica vengono predisposte al fine di regolamentare l'utilizzo della stessa da parte dei soggetti ammessi al e consentire la suddivisione dei rifiuti in base alla loro natura ed al loro smaltimento, incentivando il recupero dei rifiuti riciclabili;

- Il conferimento è sottoposto al controllo del personale preposto e potrà essere effettuato esclusivamente negli orari di apertura stabiliti ed ivi indicati:
- Gli orari di apertura al pubblico verranno disposti dall'Ufficio competente e verranno esposti presso la struttura in idoneo cartello indicatore;
- L'orario per il conferimento potrà essere variato ogni qualvolta le necessità di servizio lo imponga o quando se ne rilevi la necessità al fine di migliorare il servizio di raccolta nei confronti degli utenti;
- I rifiuti devono pervenire presso l'isola ecologica già separati, ridotti sia in massa che in volume (art. 182 Dlgs 152/2006) e selezionati secondo la tipologia. Devono essere depositati direttamente dagli utenti nelle specifiche piazzole o contenitori preposti;
- Il conferimento è gratuito tranne che per quelle specifiche tipologie di rifiuti per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di oneri e per i quali sarà cura esporre all'interno dell'isola ecologica apposito avviso;

Art. 2

DEFINIZIONE e CLASSIFICAZIONE dei RIFIUTI AMMESSI

Presso l'isola ecologica sarà esposto idoneo cartello indicatore che elenca i rifiuti ammessi al conferimento.

Sono conferibili i seguenti rifiuti urbani ed assimilabili ai sensi dell'art. 184 Dlgs. 152/2006:

- a) rifiuti urbani ingombranti: mobili, elettrodomestici, oggetti di arredo, materassi, cassette, bancali ed altri imballaggi in legno;
- b) rifiuti urbani pericolosi (una unità per ogni tipo di materiale smaltito) : frigoriferi, congelatori, batterie d'auto, neon, lampade fluorescenti, pile, oli vegetali e non, lattine di vernice secca (
- c) rifiuti vegetali: scarti vegetali provenienti da giardini e prati a destinazione residenziale familiare (Max n° 5 sacchi da 60 x 90)
- d) rifiuti di altro tipo: pneumatici di auto, moto, e bici (Max n° 4 pezzi), carta e cartone,materiali ferrosi,vestiti e scarpe usate,polietilene e polistirolo, pallet, mobili, imballaggi in legno e vetro, vetro, ecc.;
- e) Inerti sciolti (non oltre mezzo cubo) provenienti da ristrutturazioni personali, interne servizi igienici di scarto, vasche da bagno di scarto, docce di scarto, lavandini di scarto pericolosi (una unità per ogni tipo di materiale smaltito).

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI aI CONFERIMENTO

Possono conferire presso l'isola ecologica tutti i soggetti regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Casale Corte Cerro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, di registrare il peso dei rifiuti conferiti o di verificare la identificazione degli utenti, prima di consentire il conferimento.

I Gestori dell'Isola Ecologica sono autorizzati a richiedere in visione ai conferenti, il documento di identità al fine di accertare il rispetto della disposizione di cui al 1° comma.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire una tessere elettronica a tutti gli Utenti TARSU, al fine di potere accedere più facilmente all'Isola Ecologica.

Art. 4

NORME di CONFERIMENTO dei RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI

I rifiuti urbani ingombranti devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti nell'isola ecologica limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata di cui al presente Regolamento.

Si intendono rifiuti speciali quelli indicati all'art.184 comma 3) del DLGS 152/2006.

Non sarà ammesso lo scarico di rifiuti mescolati tra loro.

I rimanenti rifiuti speciali, tossico nocivi non assimilati, non possono essere conferiti nell'isola ecologica ma devono essere trasportati direttamente dai produttori in discariche autorizzate.

In alternativa i produttori di rifiuti speciali non assimilati possono smaltire gli stessi attraverso apposite convenzioni con ditte specializzate del settore.

Art. 5

<u>DIVIETI</u>

Al fine di garantire un corretto ed ordinato utilizzo della struttura, si fa divieto di:

- a) accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti
- b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione
- c) abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso
- d) accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione
- e) rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso dell'isola ecologica e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di sorveglianza;
- f) conferire alla discarica: Eternit, Bombole di qualsiasi genere, Estintori e altri rifiuti speciali indicati all'art. 184 comma 3) del DIgs. 152/2006.

Art. 6

SANZIONI

E' facoltà dell'Amministrazione imporre sanzioni amministrative per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento

L'importo delle sanzioni verrà applicato secondo quanto previsto dall'art.254 e seguenti del Dlgs. 3 Aprile 2006 e successive modificazioni.

Art. 7

OBBLIGHI

L'Amministrazione sarà obbligata a:

- a) garantire l'apertura della struttura negli orari previsti
 - b) un adeguato smaltimento dei rifiuti depositati presso la stazione
 - c) predisporre idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si ritiene esonerata da qualsiasi danno o incidente si verificasse durante le operazioni di conferimento o di quant'altro dovesse verificarsi all'interno della struttura.

Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento al Dlgs. 3 Aprile 2006 n° 152, al "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" e a tutte le altre norme e Regolamenti vigenti.